Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 23 MAGGIO 1964:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° dicembre 1963 al 31 marzo 1964.

(3279)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 23 MAGGIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle Serie speciali 5,50 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » emissioni 1963 e 1964 e 6 % « Opere straordinarie del Mezzogiorno » emissione 1964, effettuate il 15 maggio 1964.

(4335)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** - Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria, effettuata il 15 maggio 1964.

(4336)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1964, n. 299.

Istituzione in Klagenfurt (Austria) di un Consolato generale di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 1ª categoria in Klagenfurt (Austria), è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Klagenfurt (Austria) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la Carinzia e la Stiria.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 300.

Aumento del quantitativo minimo di sale da prelevare a prezzo speciale dalle industrie presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, concernente agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, che determina il prezzo di vendita del sale comune destinato all'industria casearia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli olii e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto è prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio;

Ritenuta la necessità di elevare a 8000 quintali il quantitativo minimo di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione per ogni acquisto, per poter usufruire dei suddetti prezzi di vendita;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

I quantitativi minimi di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione del Monopolio, per poter usufruire dei prezzi di vendita stabiliti coi decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375; 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006, articolo 2, comma secondo; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono elevati a 8000 quintali di sale per ogni acquisto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964, n. 301.

Prezzi di vendita del sale alle industrie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;

Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, concernente agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, che determina il prezzo di vendita del sale comune destinato all'industria casearia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1005; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli olii e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto è prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio;

Ritenuta la necessità di consentire che il prelevamento dei sali per gli usi innanzi indicati abbia luogo anche presso i depositi generi di monopolio di Venezia, Sampierdarena, Tortona e Civitavecchia agli stessi prezzi, oltre il rimborso delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per il trasferimento dei sali;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' consentito il prelevamento presso i depositi generi di monopolio di Venezia, Sampierdarena, Tortona e Civitavecchia, dei sali destinati all'industria casearia nonchè alle industrie della salagione delle pelli, della raffinazione degli olii e della fabbricazione dei saponi, della pastorizia e della salagione dei pesci.

Fermi restando i prezzi e le condizioni stabilite con i decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 art. 2, comma secondo, 13 maggio 1957, n. 439, 18 maggio 1959, n. 383, 28 agosto 1960, n. 1046, è dovuto il rimborso all'Amministrazione dei Monopoli delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute per il trasferimento dei sali dai luoghi di produzione ai predetti depositi, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 88. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

All'art. 7, n. 2, della Convenzione europea di estradizione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 28 marzo 1963, pag. 1592, ove è detto «... de la Partie requise l'autorise par la ....» leggasi «... **de la Partie** requise n'autorise **pas la ....**».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1964.

Nomina del dott. ing. Giuseppe Paleologo ad ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81, istitutivo dell'Ispettorato centrale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1964, registro numero 345, foglio n. 363, con il quale il gr. uff. prof. ingegnere Albino Antinori, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, a decorrere dal 1° aprile 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il dott. ing. Giuseppe Paleologo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominato ispettore generale superiore delle telecomunicazioni nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con effetto dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1964

SEGNI

MORO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1964
Registro n. 17 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 001. — ANSALONI

(4298)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Imperia e Savona con la denominazione di Strada statale n. 453 « della Valle Arroscia ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 99 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 28 « del Colle di Nava » presso Pieve di Teco - Borghetto d'Arroscia - innesto strada provinciale del Colle di San Bernardo in località Leca della lunghezza di km. 28+726;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 28 « del Colle di Nava » presso Pieve di Teco - Borghetto d'Arroscia - innesto strada provinciale del Colle di San Bernardo in località Leca della lunghezza di km. 28+726 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 453 « della Valle Arroscia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 348

(4202)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Torino ed Asti con la denominazione di Strada statale n. 458 « di Casalborgone ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 135 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » in Chivasso - Casalborgone - bivio Cocconato - innesto Strada statale n. 10 « Padana Inferiore » a Torretta di Asti, della lunghezza di km. 47+308;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » in Chivasso - Casalborgone - bivio Cocconato - innesto Strada statale n. 15 « Padana Inferiore » a Torretta di Asti della lunghezza di chilometri 47+308 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 458 « di Casalborgone ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 320

(4207)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Lecce con la denominazione di Strada statale n. 459 « di Parabita ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 367 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Maglie - Collepasso - Parabita - innesto Strada statale n. 274 « Salentina di Patù » a Gallipoli della lunghezza di km. 29+900;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Maglie - Collepasso - Parabita - innesto Strada statale n. 274 « Salentina di Patù » a Gallipoli della lunghezza di km. 29+900 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 459 « di Parabita ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 323

(4206)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1964.

Divieto temporaneo di assumere nuovi affari da parte della « Compagnia Mediterranea di Assicurazioni », con sede legale in Palermo e Direzione generale in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1954, 29 luglio 1958 e 16 marzo 1960, con i quali la Compagnia Mediterranea di Assicurazioni è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla vita e contro i danni, nonchè la riassicurazione;

Considerato che con nota n. 785727/Na/264, in data 27 febbraio 1964, diretta alla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, sono state precisate le condizioni di irregolare funzionamento, già accertate e confermate con precedenti altre note, in cui opera la suddetta Compagnia e viene stabilito il termine del 30 aprile 1964 per l'adozione da parte della stessa di concreti provvedimenti intesi a normalizzare la sua gestione;

Vista la lettera della Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, n. 137, in data 26 marzo 1964, dalla quale risulta che non sono state rimosse le maggiori irregolarità contestate;

Considerato il perdurare dello stato di irregolare funzionamento di cui all'art. 70 del citato testo unico;

Decreta:

Alla Compagnia Mediterranea di Assicurazioni, con sede legale in Palermo e Direzione generale in Roma, è fatto divieto di assumere nuovi affari, ai sensi e con gli effetti di cui agli articoli 113, 114, 115 e 116 del citato regolamento.

Il periodo di tempo previsto dal citato art. 115 del regolamento, entro cui la suddetta Compagnia dovrà rimuovere le cause dell'irregolare funzionamento, è stabilito in giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(4109)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1964.

Classificazione tra le comunali di due strade di bonifica in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1962, n. 75, con la quale il comune di Meolo (Venezia) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

« della Marteggia » congiungente la strada comunale della Fossetta con la strada consorziale Ca' Tron-Bagagiolo a mezzo di un ponte sul collettore « acque alte » dell'estesa di km. 3+300;

« dei Bianchi » allacciante il territorio della frazione Marteggia del comune di Meolo con la strada comunale Fossetta e quindi con la Strada statale n. 14 dell'estesa di km. 2+600;

Visto il voto n. 324 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 febbraio 1964, con la quale il detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 5,900 costruite dal Consorzio di bonifica Vallio-Meolo-Musestre sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Meolo (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione di nuovo tipo di distinta di incasso (borderò)

Con decreto interministeriale, in data 27 aprile 1964, è stato approvato il nuovo tipo di distinta di incasso (borderò) da adottarsi, per il 1964, da parte degli esercenti sale cinematografiche.

(4219)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Latteria sociale cooperativa del Campidano di Terralba », con sede in Terralba (Cagliari).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 maggio 1964, l'avv. Paolo Mastinu viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 13 giugno 1963, in sostituzione del rag. Carlo Vulpiani, dimissionario.

(4256)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento di fusione di Consorzi irrigui in unico ente, con sede in Udine

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1964 al registro n. 6, foglio n. 209, è stata riconosciuta la fusione dei Consorzi irrigui Gervasutta, Rizzi e S. Gottardo in un unico ente denominato « Consorzio di bonifica di Udine », con sede in Udine, ed è stata attribuita a quest'ultimo la natura giuridica di Consorzio di bonifica.

(4273)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Albula, in comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Con decreto 22 aprile 1964, n. 460/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Albula, segnato nel catasto del comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), al foglio n. 7, di mq. 1440, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 luglio 1963, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,90	624,92	624,95	624,905	624,91	624,95	624,92	624,91	624,93
$ Can.	577,90	578,20	578,20	578,35	577 —	578,10	578,275	578,07	578,12	578,15
Fr. Sv.	144,81	144,81	144,82	144,83	144,82	144,82	144,825	144,80	144,82	144,82
Kr. D.	90,50	90,49	90,50	90,53	90,45	90,47	90,505	90,50	90,47	90,46
Kr. N.	87,46	87,44	87,435	87,435	87,45	87,44	87,44	87,45	87,44	87,44
Kr. Sv.	121,65	121,63	121,64	121,64	121,60	121,62	121,63	121,65	121,62	121,62
Fol.	173,06	173,04	173,07	173,065	173 —	173,05	173,075	173,05	173,04	173,05
Fr. B.	12,55	12,557	12,555	12,559	12,55	12,55	12,5575	12,55	12,55	12,56
Franco francese	127,54	127,53	127,535	127,5425	127,50	127,53	127,545	127,55	127,53	127,53
Lst.	1749,46	1749,50	1749,70	1749,675	1749,375	1749,40	1749,65	1749,45	1749,40	1749,60
Dm. occ.	157,22	157,24	157,265	157,2525	157,24	157,25	157,255	157,25	157,26	157,26
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,205	24,2075	24,15	24,20	24,2055	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,82	21,82	21,81

Media dei titoli del 22 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	108,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	88,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98 —

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,312
1 Franco svizzero	144,827
1 Corona danese	90,517
1 Corona norvegese	87,437
1 Corona svedese	121,635
1 Fiorino olandese	173,07
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	127,544
1 Lira sterlina	1749,662
1 Marco germanico	157,254
1 Scellino austriaco	24,206
1 Escudo Port.	21,815

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nel ruolo del personale di ricerca addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, contenente norme sull'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vedute le deliberazioni in data 17 ottobre 1963, n. 1682 del Consiglio di presidenza e n. 2858 della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Decreta:

Art 1.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di ricerca in acustica nei ruoli del personale di ricerca addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per la partecipazione al concorso di cui sopra valgono le norme relative alla partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie. La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 1, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Al direttore di ricerca si applicano, compatibilmente con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 1167, le norme concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e il collocamento a riposo dei professori universitari.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al concorso di cui al precedente articolo dovranno farne domanda al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, entro il 30 giugno 1964.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica del candidato in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1964, i candidati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni con un elenco in duplice copia delle medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1964, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1964.

Sui pacchi con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovranno essere indicati il cognome e il nome del mittente.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendo per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1964, anche se queste siano state presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; inoltre non saranno neppure accettate le pubblicazioni pervenute dopo il detto termine.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcuna caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nella terna dei vincitori del concorso di cui al presente decreto saranno, secondo l'ordine successivo fissato nella graduatoria della terna stessa, invitati ad accettare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il posto di direttore di ricerca, al conferimento del quale hanno acquisito diritto.

La comunicazione di accettazione dovrà essere data a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7 - Roma, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data in cui è arrivata all'indirizzo del candidato ternato la relativa lettera d'invito. Entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla stessa data il candidato, in caso di accettazione, dovrà far pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, e con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della loro presentazione.

E' dispensato dalla presentazione dei predetti documenti il vincitore che sia già dipendente di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 8 aprile 1964

Il presidente: POLVANI

(4196)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per l'ammissione all'Accademia aeronautica - Anno accademico 1964-65 di cento allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di trenta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 448, concernente la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica agli allievi dei collegi militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 388, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale figli aviatori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, concernente le norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685, concernente l'ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431 sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1964-65.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

cento per l'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale;

trenta per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

I concorrenti saranno sottoposti:

a) ad una visita psicofisiologica presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica militare;

b) ad un esame scritto di composizione italiana;

c) ad un esame orale di matematica;

d) ad un esame facoltativo di lingua estera, limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

Art. 2.

A tale concorso sono ammessi i cittadini italiani (o coloro che si trovano nelle condizioni di potere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

A) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del 31 ottobre 1964;

B) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

C) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia accertata la onorabilità secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

D) non siano stati mai espulsi da Istituti di istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica, non ne siano stati comunque dimessi;

E) siano celibi o vedovi senza prole;

F) abbiano conseguito alla data della presentazione della domanda definitiva, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, o pareggiata, o legalmente riconosciuta:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica ruolo naviganti normale:

diploma di maturità classica o scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o nautico o commerciale o per geometri;

diploma di maturità artistica (sezione matematica);

diploma di abilitazione magistrale.

2) se partecipanti al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

diploma di maturità classica, o scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale, o nautico, o per geometri;

G) siano infine in possesso:

1) se partecipanti al concorso per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale:

dello sviluppo organico e della attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano (vedi allegato 3);

2) se partecipanti a concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri:

della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nella Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di allievo ufficiale in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo (vedi allegato 4).

Art. 3.

L'ammissione dei giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla osta della competente capitaneria di porto.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione al concorso dovranno far pervenire al più presto e comunque entro il 30 giugno 1964 a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), una domanda provvisoria redatta in carta libera, debitamente firmata. Per i candidati minorenni, la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Nella predetta domanda provvisoria, che dovrà essere compilata scrupolosamente secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio posseduto o che contano di conseguire entro la data di presentazione della domanda definitiva. (I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo hanno conseguito e in quale sessione);

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) di essere celibi o vedovi senza prole

I candidati, tenuto conto del titolo di studio posseduto, dovranno altresì precisare se intendano partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare al concorso in entrambi i ruoli, presentando due distinte domande.

Per i candidati che per il titolo di studio posseduto possano essere ammessi al concorso soltanto nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed omettano di indicarlo sulla domanda, il Comando Accademia aeronautica potrà provvedere d'ufficio ad ammetterli al concorso in detto ruolo.

Per i militari la domanda dovrà essere inoltrata tramite il Comando da cui dipendono: I Comandi interessati faranno seguire altresì, d'ufficio, un breve rapporto informativo in duplice copia.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli).

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

I candidati dovranno altresì dichiarare, nella domanda provvisoria, la lingua o le lingue estere nelle quali desiderino sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo d'ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia aeronautica, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, ha facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I candidati che all'atto della presentazione della domanda provvisoria, non siano ancora in possesso del prescritto titolo di studio, dovranno, non appena possibile, dare comunicazione al Comando Accademia dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio stesso.

Analoga urgente comunicazione dovranno fare i candidati rimandati in seconda sessione, specificando le materie per le quali dovranno ripetere l'esame nella sessione autunnale.

L'ammissione al concorso di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, resta subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli di cui all'art. 2, lettera *F*).

A tal fine coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno allegare alla domanda provvisoria il diploma in originale, o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la data di presentazione della domanda definitiva, dovranno allegare alla domanda provvisoria un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nella condizione di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e di quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 5.

A cura del Comando dell'Accademia gli aspiranti che avranno fatto pervenire la domanda provvisoria, saranno invitati a presentarsi ad un Istituto medico-legale dell'Aeronautica militare per essere sottoposti a visita psicofisiologica.

A tale visita i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità valido nonchè di n. 2 fotografie recenti (senza cartoncino, mezzo busto, formato 4×6, senza copricapo, su fondo chiaro) con scritto in basso con calligrafia chiara di pugno del candidato, nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato stesso, ciascuna applicata su carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio o dal Comune di residenza.

Per i candidati partecipanti al concorso nell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, l'Istituto medico legale accerterà che essi siano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del precedente art. 2, mentre per i candidati partecipanti al concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, l'Istituto accerterà che essi siano in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del precedente art. 2, si intendono in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2) dello stesso art. 2.

I candidati partecipanti al concorso in entrambi i ruoli che alla visita non risultino in possesso dei requisiti di cui alla lettera *G*) n. 1) del citato art. 2, ma risultino invece in possesso della idoneità di cui alla lettera *G*) n. 2) dell'art. 2 stesso, saranno ammessi al concorso soltanto nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

Contro il risultato della visita non è ammesso appello.

Gli assenti a visita saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

I concorrenti muniti di lettera o telegramma di convocazione del Comando dell'Accademia per la visita psicofisiologica e per gli esami, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe a tariffa militare (numero 6 per viaggio di servizio) sulle ferrovie dello Stato.

Fermo restando il beneficio della riduzione a tariffa militare per tutti i concorrenti, sia per i viaggi di andata che per quelli di ritorno, a coloro che saranno ammessi in Accademia, verranno integralmente rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato, dietro presentazione dei biglietti ferroviari, accompagnati dalle lettere di convocazione relative alla visita medica, agli esami, ed all'inizio del corso.

Art. 7.

I candidati dovranno far pervenire entro il 1° ottobre 1964 a mezzo raccomandata e direttamente al Comando Accademia - Ufficio concorsi - Pozzuoli (Napoli), la domanda definitiva di ammissione al concorso, redatta su carta legale di L. 200, secondo lo schema di cui all'allegato n. 5.

La predetta domanda definitiva dovrà contenere le dichiarazioni e indicazioni già previste dall'art. 4 del presente decreto per la domanda provvisoria.

Si applicano alla domanda definitiva le disposizioni previste dall'art. 4 predetto, in materia di notificazione del recapito dei candidati, data di arrivo delle domande, regolarizzazione delle domande formalmente irregolari.

Per i candidati minorenni, la firma in calce alla domanda definitiva dovrà essere controfirmata da chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le firme apposte in calce alla domanda definitiva (e per i minorenni anche quella di chi esercita la patria potestà o la tutela) dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i candidati che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i candidati che siano militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo, fermo restando l'obbligo per i militari stessi di trasmettere la domanda tramite il Comando da cui dipendono.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda definitiva dovranno essere allegati:

1) *A*) Copia dello stato di servizio per gli ufficiali o copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa.

La copia del foglio matricolare deve essere presentata anche dai giovani che siano già stati riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano prestato ancora servizio militare (dovranno essere applicate marche da bollo da L. 200 per ogni foglio);

B) certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per tutti i giovani che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva. (Tale documento dovrà essere rilasciato in carta legale da L. 200);

C) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

2) Documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 9.

In particolare i provenienti dalle scuole militari dovranno allegare una dichiarazione del Comando della scuola da cui risulti che il candidato ha conseguito il titolo di studio in qualità di allievo della scuola medesima.

I candidati che abbiano frequentato corsi di istruzione presso Università o Istituti superiori dovranno allegare un certificato comprovante gli studi compiuti; su detto certificato dovranno risultare gli esami sostenuti e le votazioni riportate;

3) Atto provvisorio di sottomissione, redatto in carta libera, secondo l'allegato n. 7 col quale il genitore o il tutore si obbliga a corrispondere all'Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

I candidati che partecipano al concorso sia nel ruolo naviganti normale che nel ruolo ingegneri dovranno presentare due distinte domande allegando i documenti di cui sopra ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

Art. 8.

La Commissione d'esame, che sarà nominata con successivo decreto, sara presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica e composta di ufficiali dell'Aeronautica militare e di professori civili.

Art. 9.

Gli esami avranno luogo nella sede e nella data che verranno successivamente stabilite.

I candidati idonei alla visita saranno convocati con avviso personale per sostenere le prove di esame di cui allo art. 1 del presente decreto.

Poichè l'anno accademico dovrà iniziarsi ai primi di novembre 1964, gli esami scritti saranno seguiti subito o a breve scadenza dagli esami orali.

Qualora gli esami si effettuassero presso l'Accademia aeronautica, dalla data di presentazione all'Accademia fino a quella del termine degli esami stessi, i concorrenti godranno di alloggio e di vitto gratuiti.

I militari di truppa dovranno presentarsi in Accademia muniti di «foglio di aggregazione». Essi, a termine delle prove, se non saranno definitivamente ammessi, saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Gli esami consisteranno nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*) *e d*) dell'art. 1, secondo i programmi annessi al presente decreto, descritti all'allegato 1.

L'idoneità per tutti i concorrenti si intende conseguita quando abbiano riportato la votazione minima di 12/20 in ogni prova di esame.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non sarà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito, una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed una per i candidati idonei che abbiano chiesto l'ammissione nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico.

I candidati che abbiano richiesto l'ammissione in entrambi i ruoli saranno compresi nelle due graduatorie secondo l'ordine di merito e se vincitori in entrambi i ruoli dovranno, prima dell'inizio del corso, dichiarare a quale dei due ruoli desiderano essere ammessi. Tale scelta è irrevocabile, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Le graduatorie dei candidati risultati idonei, saranno formate in base alla somma dei punti riportati nella prova scritta di composizione italiana ed in quella orale di matematica; a questa somma verrà aggiunto un punto per ogni esame di lingua estera sostenuto dal candidato sempre che la votazione riportata sia compresa tra i 16/20 e i 18/20; due punti qualora detta votazione sia superiore al 18/20.

Nella formazione delle predette graduatorie sarà inoltre tenuto conto delle norme sancite dai regi decreti-legge 13 febbraio 1936, n. 448, 29 marzo 1943, n. 388; ed art. 5 legge 5 gennaio 1957, n. 3 e successive estensioni e modifiche riflettenti rispettivamente le precedenze stabilite per i provenienti dai collegi militari, dagli Istituti dell'O.N.F.A., e i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi. A parità di merito e di requisiti avranno la precedenza:

a) i concorrenti che abbiano frequentato corsi di istruzione superiore od universitaria e superati i relativi esami;

b) i concorrenti più giovani.

Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso saranno approvate con decreto ministeriale.

I primi cento candidati della graduatoria del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica ed i primi trenta candidati della graduatoria del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, assumeranno la qualifica di allievi e verranno ammessi a frequentare la 1ª classe dell'Accademia aeronautica.

I militari che saranno ammessi a frequentare la prima classe dovranno rinunciare al grado eventualmente rivestito.

I candidati che non conseguiranno l'idoneità nelle prove di esame e quelli che, pur risultando idonei, non risulteranno vincitori, se civili, saranno subito restituiti alle famiglie e fruiranno della riduzione a tariffa militare per il viaggio di ritorno; se militari saranno restituiti al Corpo di provenienza.

Il Ministero della difesa-Aeronautica in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine delle graduatorie il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno presentare, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo da L. 200;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Comune di residenza, ovvero, atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente si trova in condizione di potere acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 13 giugno 1912, n. 555 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

3) certificato generale (e non semplice certificato penale) del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

4) certificato di stato libero su carta da bollo da L. 200 (non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto);

5) atto di assenso del padre o, in mancanza di questi della madre o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne) o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto deve essere redatto dal sindaco secondo i modelli di cui al regolamento sul reclutamento dell'Esercito (vedi allegato 6) carta bollata da L. 200;

6) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *F*) o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma originale non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero e lo abbiano già allegato alla domanda provvisoria, ai sensi del precedente art. 4, sono esonerati dall'obbligo di presentare altro titolo di studio.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per la ammissione all'Accademia aeronautica hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio, di cui al presente articolo.

I documenti dei candidati residenti all'estero dovranno essere legalizzati dal Ministero per gli affari esteri a cura dei candidati stessi.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o, per altri concorsi, presso la Amministrazione aeronautica.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate.

L'autenticazione di cui al precedente comma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Art. 11.

Il Ministero della difesa potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che a suo giudizio non ritenesse di dovere ammettere a far parte dell'Accademia aeronautica.

Art. 12.

Al momento dell'ammissione definitiva in Accademia dei candidati risultati idonei, il genitore o il tutore debbono obbligarsi, con regolare atto di sottomissione redatto in carta legale e conforme all'allegato modello 7 a corrispondere alla Amministrazione aeronautica i contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e la Aeronautica e cioè:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) tutte le spese relative all'istruzione, per i libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) tutte le spese di carattere personale e straordinarie e qualsiasi altra spesa che venga disposta dall'Amministrazione aeronautica.

Art. 13.

Per gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica che si distinguono maggiormente per profitto negli studi e per attitudine al volo, sono istituite le seguenti borse di studio:

1) Fondazione caduti dell'Aeronautica istituita dalla Banca d'Italia, che fissa annualmente i seguenti premi:

a) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 1ª classe;

b) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 2ª classe;

c) n. 1 borsa di studio di L. 100.000 per un allievo appartenente alla 3ª classe.

La borsa di studio di cui alla lettera a) è assegnata in base alla graduatoria risultante dagli esami di concorso. Le borse di studio di cui alle lettere b) e c) sono assegnate in base alla graduatoria dell'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe e da questa alla 3ª, al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo, alla condotta.

Tutte le borse sono assegnate il 28 marzo di ogni anno.

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci, costituita con capitale nominale di n. 570 azioni, da L. 2500 nominali ciascuna, della Società Elettrica Sarda.

Il reddito annuo delle azioni è devoluto a favore di un allievo della 2ª e un allievo della 3ª classe di famiglia italiana e di condizione disagiata, i quali durante i corsi di studio e di addestramento e nelle prove finali abbiano dimostrato di possedere i requisiti necessari per contribuire alla maggiore potenza dell'Ala italiana.

La ripartizione fra i due allievi sarà effettuata in ragione di 3/5 e 2/5 secondo il merito.

3) Borsa di studio dell'Unione militare: l'Unione militare bandisce ogni anno un concorso per un premio di studio in denaro da attribuire ad un allievo dell'Accademia aeronautica maggiormente distintosi nello studio e classificatosi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella 1ª sessione di esami.

4) Fondazione aspirante ufficiale pilota Bruno Francia costituita con capitale nominale di L. 200.000 in titoli di Stato (rendita 5%).

La rendita annua è devoluta a favore dell'allievo del 3° corso, scelto fra i profughi giuliani o dalmati o, in mancanza, tra i nati delle Tre Venezie, compreso nel primo terzo della graduatoria risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla 2ª alla 3ª classe.

Alla borsa di studio dell'Unione militare di cui al n. 3) del presente articolo possono concorrere oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 14.

Gli studi compiuti dagli allievi dell'Accademia aeronautica in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o diploma di abilitazione rilasciato da un Istituto tecnico industriale o nautico, o per geometri, sono parificati a quelli dei corsi della Facoltà di ingegneria, secondo l'equiparazione derivante dalle norme in vigore.

Art. 15.

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

a) a domanda (integrata dal consenso del genitore o tutore se trattasi di allievo minorenne);

b) di autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale che sarà in particolare accertata durante il primo anno di corso.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico possono inoltre essere dimessi nel caso contemplato dal successivo art. 17.

Tale provvedimento è inappellabile.

Coloro che, per una delle cause accennate nel precedente articolo vengono dimessi dall'Istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia, e collocati in congedo, a meno che non appartengano a classi che abbiano già concorso alla leva nel qual caso dovranno regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni di legge in vigore.

La posizione militare degli allievi dimessi, agli effetti del periodo trascorso alle armi e degli obblighi di leva da compiere, viene di volta in volta definita dal Ministero della difesa-Aeronautica, con provvedimento successivo a quello delle dimissioni.

Art. 16.

I corsi per gli allievi del ruolo naviganti normale della Arma aeronautica hanno la durata di 3 anni accademici seguiti da un quarto anno di perfezionamento.

Gli allievi ammessi in Accademia assumono, all'atto stesso dell'ammissione, l'obbligo di arruolarsi nell'Aeronautica militare con la ferma di anni 6.

Nei primi due anni di corso gli allievi sono equiparati a tutti gli effetti al grado di aviere e, come tali, soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per i militari dell'Aeronautica in generale e per gli allievi dell'Accademia in particolare.

All'inizio del 3° anno è conferita agli allievi la qualifica di aspiranti ufficiali; tale qualifica ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento di maresciallo di 1ª classe.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del 3ª anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico non più in possesso dei requisiti fisici o della attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in s.p.e. del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purchè su proposta del Comando dell'Accademia, il Ministero li ritenga, con suo giudizio insindacabile, per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

I predetti allievi se siano forniti di titolo di studio valido per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18.

Art. 17.

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, reclutati in base al presente bando di concorso, allo atto dell'ammissione in Accademia debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 18, salvi i casi di dimissione.

Agli allievi del ruolo ingegneri, che successivamente alla ammissione in Accademia, ne faranno richiesta e risulteranno possedere la prescritta idoneità psicofisiologica, sarà concessa la possibilità di conseguire il brevetto di pilota di aeroplano.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria ed in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla Facoltà di ingegneria di un'Università o ad un Politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami di integrazione nelle materie aggiunte che potranno essere richieste dalle Facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed eventualmente la sezione del triennio di studi di applicazione sono determinati dal Ministro per la difesa.

Gli allievi potranno essere assegnati presumibilmente ad uno dei seguenti corsi di laurea in ingegneria:

Ingegneria aeronautica;
Ingegneria elettronica;
Ingegneria civile;
Ingegneria elettrotecnica;
Ingegneria meccanica.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonchè ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della Facoltà o del Politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere alla Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui all'ottavo comma del presente articolo sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 18.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni.

L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione, quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo compresa la sessione autunnale di esame, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli insegnamenti previsti dagli statuti dell'Università o del Politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivi previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni 6. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

Art. 19.

Le famiglie degli allievi sono tenute a pagare, per ognuno dei primi due anni del corso, le seguenti spese fisse:

a) spese relative all'istruzione per libri di testo, sinossi e cancelleria: fissate nella misura di L. 12.000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 4000 ciascuna;

b) spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali; fissate nella misura di L. 6000 annue, da pagarsi in tre rate di L. 2000 ciascuna.

Sempre per i primi due anni di corso le famiglie degli allievi sono tenute inoltre a pagare, ogni anno, le seguenti spese variabili:

a) spese straordinarie:

1) medicinali speciali, consulti e cure per le quali sia necessario l'intervento di medici estranei all'Istituto;

2) rinnovazione dei capi di corredo;

3) strumenti scientifici e materiale per uso sportivo ed in dotazione individuale;

4) spese per studi facoltativi (acquisto libri di testo, sinossi, cancelleria e materiale vario necessari per gli studi stessi, quota parte dei compensi fissi di insegnamento dovuti agli insegnanti di materie facoltative);

5) guasti, rotture e perdite dovute a negligenza;

6) anticipi autorizzati eccezionalmente dal comandante in prima dell'Accademia;

b) spese di carattere personale, disposte o consentite dalle norme del regolamento interno dell'Accademia. Unitamente alla prima rata di spese fisse, è dovuto anche un anticipo di L. 10.000 a garanzia del pagamento delle spese variabili.

Per gli allievi ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, oltre alle spese fisse e straordinarie di cui sopra, è dovuto il pagamento della retta fissata nella misura di lire 22.000 annue.

Gli allievi del 3° anno (aspiranti), sono tenuti a pagare le seguenti spese:

a) retta annua fissata nella misura di L. 22.000;

b) spese generali (lavatura, stiratura e riparazione della biancheria, materiali acquistati per la pulizia generale e medicinali — escluse le specialità) fissate nella misura di lire 8000 annue;

c) spese di manutenzione del vestiario, fissate nella misura di L. 6000 annue;

d) spese straordinarie e personali come già indicato per gli allievi del primo e secondo anno;

e) spese relative al materiale didattico e di consumo (libri, cancelleria, ecc.).

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1964
Registro n. 14 Difesa Aeronautica, foglio n. 281

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma riportato, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli Istituti di provenienza.

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana su un tema di cultura generale corrispondente alle discipline storiche, politiche, sociali, letterarie, filosofiche e geografiche impartite con i programmi degli Istituti di istruzione media superiore.

Il tema verrà estratto in presenza dei candidati e della Commissione, fra tre temi contenuti ciascuno in busta sigillata.

La prova scritta (originale e minuta) sarà redatta su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto.

L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome, quindi ripiegherà e salderà il foglio in modo che il proprio nome e cognome non siano visibili.

Questa prova è intesa a consentire alla Commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza del materiale linguistico da parte del concorrente e dell'attitudine ad esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, anche della sua maturità di pensiero, della sua cultura e della sua capacità di sintesi e di ragionamento.

Durata massima dell'esame: 6 ore.

ESAME ORALE DI MATEMATICA

L'esame orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I candidati devono dimostrare di avere bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli. Devono dimostrare inoltre di sapere risolvere i problemi, anche numerici, più semplici di algebra, geometria e trigonometria.

Durata massima dell'esame: 40 minuti.

PROGRAMMA DELL'ESAME ORALE DI MATEMATICA

Algebra:

Numeri razionali relativi: proprietà formali e operazioni su di essi.

Calcolo letterale, con particolare riguardo alla trasformazione e semplificazione di espressioni letterali contenenti operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione. Prodotti notevoli, quadrato e cubo di un polinomio, divisione di due polinomi in una variabile Regola di Ruffini. Casi semplici di decomposizione di polinomi in fattori. Frazioni algebriche: operazioni su di esse. Calcolo di una espressione algebrica, intera o fratta, per assegnati valori numerici delle lettere che vi figurano.

Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita.

Disequazioni di primo grado. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado a due o più incognite. Concetto di numero reale; rappresentazione decimale, confronto di numeri reali; operazioni fondamentali su di essi. Calcolo dei radicali e potenze ad esponente fratto.

Formula risolutiva dell'equazione di secondo grado e sua discussione. Relazioni fra le radici ed i coefficienti di una equazione di secondo grado. Decomposizione di un trinomio di secondo grado in fattori lineari.

Regola dei segni (di Cartesio).

Equazioni irrazionali riconducibili ad equazioni di primo e secondo grado. Esempi semplici di equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al primo. Problemi riconducibili ad equazioni di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche: proprietà relative. Cenni sulle potenze ed esponente reale qualsiasi. Equazioni esponenziali. Logaritmi e loro proprietà. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria:

Criteri di uguaglianza dei triangoli.

Rette perpendicolari.

Luoghi geometrici

Circonferenza e cerchio; archi e settori. Posizioni mutue di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze. Costruzioni geometriche fondamentali.

Rette parallele. Somma degli angoli di un poligono.

Quadrangoli convessi particolari e loro proprietà. Punti notevoli di un triangolo. Angoli nel cerchio. Poligoni regolari. Equivalenza delle figure piane. Teorema di Pitagora. Trasformazione di un poligono in un quadrato. Grandezze commensurabili ed incommensurabili. Rapporto di due grandezze omogenee. Rapporto di due grandezze come quoziente fra le loro misure. Proporzioni tra grandezze: loro proprietà. Classi di grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Teorema di Talete, suo inverso e suoi corollari. Costruzione proporzionale. Divisione di un segmento in due parti di assegnato rapporto. Poligoni simili. Criteri di similitudine dei triangoli. Applicazioni (teoremi sulle corde e sulle secanti di una circonferenza, costruzione del medio proporzionale tra due segmenti, costruzione della sezione aurea di un segmento).

Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili. Area dei poligoni: formule relative

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Misure di archi e di settori circolari. Rette parallele nello spazio. Retta e piano perpendicolari. Piani perpendicolari. Retta e piano paralleli Piani paralleli. Angoli di due rette sghembe. Angolo di una retta con un piano. Distanza di due rette sghembe. Diedri ed Angoloidi. Misura dei diedri. Criteri di uguaglianza dei diedri Definizione di poliedro. Prisma e parallelepipedo. Piramide. Cenno sui poliedri regolari. Cilindro. Cono. Sfera e figure sferiche (calotte, fusi, spicchi e segmenti sferici) aree e volumi relativi.

Sezioni paralleli di un angoloide. Cenno sui poliedri simili.

Semplici problemi d'algebra applicata alla geometria.

Trigonometria:

Misura degli angoli e degli archi in gradi e in radianti. Ascisse sulla retta e sulla circonferenza.

Coordinate cartesiane (ortogonali) nel piano. Distanza di due punti in funzione delle coordinate di essi.

Definizione e variazione delle funzioni trigonometriche. Calcolo delle funzioni trigonometriche degli archi seguenti: 18°; 30°; 36°; 45°.

Archi aventi una medesima funzione trigonometrica. Relazione fondamentale tra funzioni trigonometriche di uno stesso arco e di archi associati. Riduzione al primo quadrante e al primo semiquadrante.

Formule di addizione e sottrazione; formule di prostaferesi. Formule di duplicazione e bisezione. Trasformazione di una espressione (algebrica) in un'altra calcolabile con i logaritmi.

Tavole logaritmiche e pratica del calcolo logaritmico.

Risoluzione dei triangoli rettangoli.

Teorema dei seni. Teorema del coseno (o di Carnot). Formule di Briggs. Formule di Nepero. Risoluzione di un triangolo qualunque. Espressioni trigonometriche dell'area di un triangolo; deduzione della formula di Erone. Raggio del cerchio circoscritto ad un triangolo. Raggio del cerchio inscritto e raggi dei cerchi ex-inscritti. Esercizi sul calcolo logaritmico trigonometrico con l'uso di tavole a 5 decimali.

ESAME ORALE FACOLTATIVO DI LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua o le lingue prescelte in modo da parlarle e da scriverle correttamente.

Durata massima dell'esame: 15 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO N. 2

DOMANDA PROVVISORIA

Al Comando dell'Accademia aeronautica
- Ufficio concorsi. — POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . il . . . . domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1964-65.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di (2) . . . . conseguito nell'anno . . . . . . presso l'Istituto . . . . di . . . . 1ª sessione - 2ª sessione.

Il sottoscritto è candidato agli esami di (2) . . . . . . che dovrà sostenere il . . . . presso l'Istituto . di .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per . . . . . . (3);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

d) di non aver riportato condanne penali (5) . . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . . . ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (6) . . . .;

g) di consentire senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (7) . . . .

. . . . lì . . . . . .

Il candidato
. . .

Firma leggibile del genitore o tutore se il candidato è minorenne

---

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Compilare una sola delle due richieste.

(3) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che intendano partecipare al concorso in entrambi i ruoli e ne abbiano i requisiti dovranno presentare due distinte domande.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(6) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - Abile arruolato - Incorporato - Rivedibile - Esonerato - Godente di rinvio, ecc.

(7) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

ALLEGATO N. 3

Requisiti fisici per l'ammissione all'Accademia aeronautica quale allievo ufficiale in s.p.e. dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale.

I requisiti fisici e psicofisiologici per l'ammissione all'Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea ».

Per opportuna conoscenza dei candidati se ne riportano qui di seguito le principali indicazioni:

Esame somatico:

E' richiesta l'integrità anatomica e funzionale dei vari organi ed apparati attraverso esame clinico generale, prove valutative funzionali ed esami di laboratorio. Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano una statura inferiore a metri 1,60.

La dentatura deve essere in buone condizioni; sarà motivo di non idoneità la perdita non traumatica o la carie di quattro o più denti.

Esame oculistico:

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale delle congiuntive, annessi e mezzi di-ottrici. Sono causa di non idoneità, fra l'altro:

1) il visus inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio.

Non è consentita la correzione con lenti;

2) tutti i gradi di anomalia della percezione dei colori.

Esame otorinolaringologico:

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico e dell'equilibrio statico e dinamico corporeo.

Esame psicofisiologico:

Sono richieste particolari attitudini psicofisiologiche ed una personalità estremamente equilibrata.

ALLEGATO N. 4

Requisiti fisici per l'ammissione all'Accademia aeronautica quale allievo ufficiale in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico - Ruolo ingegneri.

I requisiti fisici e psicofisiologici per l'ammissione al corso allievi ufficiali G.A.r.i. in s.p.e. presso l'Accademia aeronautica sono determinati da quanto prescritto dai vigenti « Elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea ».

Tra le cause di inabilità si ricordano:

1) Statura inferiore a m. 1,60;

2) Visus inferiore a 7/10 in entrambi gli occhi anche dopo correzione con lenti.

Tutti i gradi di anomalia nella percezione dei colori.

ALLEGATO N. 5

DOMANDA DEFINITIVA

(In carta bollata di L. 200 e possibilmente dattilografata)

Al Comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi. — POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . il . . . domiciliato a . . . provincia di . . . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1964-65.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito nell'anno . . . 1ª sessione - 2ª sessione presso l'Istituto di . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di voler partecipare al concorso per . . . .(2);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana . . . .

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .

d) di non aver riportato condanne penali (4) . . .,

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . ufficio leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . .,

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (5) . . . .;

g) di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso;

h) di essere celibe (oppure vedovo senza prole).

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera (6) . . . .

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: (7)

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .
4) . . . .

. . . . . . li . . . .

Il candidato

. . . .

Firma leggibile del genitore o tutore
(per i soli minorenni)

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (8) . . . .

(1) Cognome e nome (il cognome deve essere scritto in stampatello).

(2) Indicare se si intende partecipare al concorso per il ruolo navigante normale dell'Arma aeronautica o per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. Coloro che partecipano al concorso in entrambi i ruoli dovranno presentare due distinte domande, allegando i documenti richiesti ad una domanda e facendone espresso riferimento nell'altra.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) Non ancora arruolato dal Consiglio di leva - Abile arruolato - Incorporato - Rivedibile - Esonerato - Godente di rinvio, ecc.

(6) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

(7) Vedi documenti specificati all'art. 7 del bando di concorso.

(8) Autenticazione fatta da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo. Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

ALLEGATO N. 6

Comune di . . . .

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco).

L'anno . . . . . e questo dì . . . del mese di . . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il signor (1) . . . . del minorenne (2) . . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione, acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento nell'Aeronautica militare quale allievo dell'Accademia aeronautica nel . . . . (3).

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

Il dichiarante

. . . .

. . . . li . . . .

Il sindaco

. . . .

(1) Nome e cognome del dichiarante indicando se genitore o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

(3) Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

ALLEGATO N. 7

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE
(prescritto dagli articoli 7 e 12 della presente notificazione)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto domiciliato a . . mi obbligo personalmente, a tenore della legge 10 ottobre 1950, n. 877, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, a pagare per il giovane . le seguenti spese che mi saranno indicate, con appositi estratti conto, dalla Direzione dei servizi di commissariato dell'Accademia aeronautica:

a) le spese di manutenzione del vestiario;

b) le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

c) le spese di carattere straordinario e personale e qualsiasi altra spesa che verrà disposta dall'Amministrazione aeronautica

Qualora l'allievo dovesse essere dimesso dall'Accademia aeronautica, per qualsiasi motivo, mi obbligo a pagare, nel termine di giorni 15 dalla data di spedizione, ogni conto che mi sarà rimesso e mi impegno a restituire entro cinque giorni dal suo rientro in famiglia, tutto il corredo, fornito gratuitamente all'allievo dall'Amministrazione al suo ingresso in Accademia.

Dichiaro di essere a conoscenza delle « Disposizioni amministrative » pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1964-65, alle quali mi sottometto senza riserve e dichiaro di accettare, senza contestazioni, le eventuali modifiche, totali o parziali che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Mi obbligo, infine, ad eleggere, a tutti gli effetti legali, il mio domicilio presso la sede dell'Accademia aeronautica.

. . li . .

Firma leggibile . . .

N. B. — L'atto provvisorio di sottomissione da inviare con la domanda definitiva (art. 7) dovrà essere conforme al modello di cui sopra e redatto in carta semplice.

L'atto definitivo, da prodursi in caso di ammissione in Accademia, dovrà essere redatto, sempre conforme al modello di cui sopra, su carta bollata da L. 200 autenticato dal notaio, e registrato all'Ufficio atti civili.

ALLEGATO N. 8

Elenco degli effetti personali di cui i concorrenti debbono essere dotati all'atto della presentazione in Accademia per gli esami.

1) Calze	paia	4
2) Mutande	»	2
3) Fazzoletti	n.	6
4) Asciugamani	»	2
5) Pigiama	»	1
6) Necessario per toilette	»	1

E' tassativamente prescritto che i concorrenti si presentino agli esami muniti degli effetti sopraelencati i quali rappresentano il minimo indispensabile per la permanenza in Accademia durante gli esami e in attesa della vestizione.

Tali effetti debbono essere tutti contrassegnati con le iniziali del concorrente; in caso contrario, l'Accademia non risponderà di eventuali smarrimenti o disguidi.

ALLEGATO N. 9

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi piloti dell'Accademia aeronautica

1) Asciugatoi da bagno	n.	2
2) Asciugatoi (cm. 40 x 60)	»	6
3) Asciugamani	»	6
4) Baule o cassa	»	1
5) Berretto di pettinato g.a. (bustina) per divisa giorgiornaliera invernale	»	2
6) Berretto in cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
7) Berretto bianco per divisa estiva	»	1
8) Berrettino di tela kaki tipo estivo per piloti	»	1
9) Berrettino da volo tipo invernale	n.	1
10) Bustina estiva tela g.a. per uniforme da casa	»	2
11) Bretelle	p.	1
12) Borraccia (in uso temporaneo)	n.	1
13) Borsa completa per toletta	»	1
14) Borsa portatovaglioli	»	2
15) Calzari da volo tipo estivo	p.	1
16) Calzari impellicciati da volo invernali	»	1
17) Calze di cotone nero	»	16
18) Calze di lana da montagna	»	3
19) Calze di lana bianca per ginnastica	»	6
20) Calzettoni senza piede	»	2
21) Calze di cotone grigio azzurro	»	22
22) Camicia di tela bianca	n.	6
23) Camicia di tela g.a. a maniche corte	»	4
24) Camicia di tela g a. per divisa giornaliera	»	4
25) Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	»	1
26) Casco per pilota completo	»	1
27) Combinazioni di tela kaki estiva per piloti	»	1
28) Combinazione da lavoro (in uso temporaneo)	»	3
29) Cravatta nera	»	3
30) Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
31) Cinghia di cuoio per pantaloni	»	1
32) Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	»	1
33) Cinturino con fibbia metallica	»	1
34) Distintivi A.M. in lana rossa	»	10
35) Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (1)	»	4
36) Distintivo per pilota d'aeroplano, in stoffa ricamato (aquila senza corona)	»	2
37) Distintivo per piloti d'aeroplano, in metallo (aquila senza corona	»	1
38) Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
39) Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo)	»	1
40) Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	»	1
41) Giubbetto di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	1
42) Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva	»	2
43) Giarrettiere	p.	1
44) Guanti da volo invernali	»	1
45) Guanti da volo estivi	»	1
46) Guanti di filo bianco	»	3
47) Guanti di pelle marrone	»	3
48) Impermeabile di gabardine di lana bleu	n.	1
49) Libretto di istruzione per casco da volo	»	1
50) Maglie di lana a carne	»	4
51) Magliette sportive di lana (tipo canottiera)	»	2
52) Maglioni di lana g.a. per allievi	»	2
53) Maglie sportive di lana	»	3
54) Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	»	6
55) Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina)	»	6
56) Mutande di tela corte	»	10
57) Mutandine da bagno	»	1
58) Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
59) Numeri metallo del corso	»	4
60) Occhiali da sole	»	1
61) Pantaloni di tela g.a. lunghi	»	2
62) Pantaloni corti di tela g.a.	»	2
63) Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
64) Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
65) Pantaloni di cordellino g.a. corti a gambale (in uso temporaneo)	»	1
66) Pantofole	p.	1
67) Pigiama	n.	3
68) Pugnaletto dorato con manico madreperla completo di pendagli	»	1
69) Sacchetto per casco di volo	»	1
70) Sacchetto per biancheria	»	1
71) Sandali	p.	2
72) Scarpe basse cuoio nero	»	2
73) Scarpe di tela per ginnastica	»	3
74) Scarpe alte nere tipo A.M.	»	3
75) Scarpe da montagna	»	1
76) Stivaloni (in uso temporaneo)	»	1
77) Sospensori elastici a fasce	n.	2
78) Spazzole da scarpe	»	2
79) Stellette per tenute diverse	p.	7
80) Tascapane (in uso temporaneo)	n.	1
81) Tenuta da volo tipo invernale in due pezzi	»	1

82) Tuta sportiva	n.	1
83) Uose di tela bianca	p.	2
84) Cavigliere di tela g.a.	»	2
85) Valigia per indumenti di volo	n.	1
86) Valigia o cassetta	»	1
87) Zoccoli di legno	p.	1

1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

Avvertenza. — Gli indumenti da volo e speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

ALLEGATO N. 10

Elenco dei capi di corredo costituenti la serie vestiario per gli allievi del G.A.R.I. (1° anno) dell'Accademia aeronautica

1) Asciugatoi da bagno	n.	2
2) Asciugatoi (cm. 40 x 60)	»	6
3) Asciugamani	»	6
4) Baule o cassa	»	1
5) Berretto di pettinato g.a. (bustina) per divisa giornaliera invernale	»	2
6) Berretto in cordellino g.a. con visiera per divisa ordinaria invernale	»	1
7) Berretto bianco per divisa estiva	»	1
8) Bustina estiva tela g.a. per uniforme da casa	»	2
9) Bretelle	p.	1
10) Borraccia (in uso temporaneo)	n.	1
11) Borsa completa per toletta	»	1
12) Borsa portatovaglioli	»	[illegible]
13) Calze di cotone nero	p.	16
14) Calze di lana da montagna	»	3
15) Calze di lana bianca per ginnastica	»	6
16) Calzettoni senza piede	»	2
17) Calze di cotone grigio azzurro	»	22
18) Camicia di tela bianca	n.	6
19) Camicia di tela g.a. a maniche corte	»	4
20) Camicia di tela g.a. per divisa giornaliera	»	4
21) Cappotto di castorino g.a. per divisa ordinaria	»	1
22) Combinazione da lavoro (in uso temporaneo)	»	3
23) Cravatta nera	»	3
24) Colletti bianchi inamidati o di nylon	»	8
25) Cinghia di cuoio per pantaloni	»	1
26) Cintura g.a. con placca metallica (tipo truppa)	»	1
27) Cinturino con fibbia metallica	»	1
28) Distintivi A.M. in lana rossa	»	10
29) Distintivi di classe (vice capo corso, capo corso 1° anno, scelto) (1)	»	4
30) Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
31) Giacca a vento impermeabile (in uso temporaneo)	»	1
32) Giaccone di panno g.a. per divisa giornaliera	»	1
33) Giubbetto di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	1
34) Giubbetto di tela bianca per divisa ordinaria estiva	»	2
35) Giarrettiere	p.	1
36) Guanti di filo bianco	»	3
37) Guanti di pelle marrone	»	3
38) Impermeabile di gabardine di lana bleu	n.	1
39) Maglie di lana a carne (tipo canottiera)	»	4
40) Magliette sportive di lana	»	2
41) Maglioni di lana g.a. per allievi	»	2
42) Maglie sportive di lana	»	3
43) Maglie bianche di cotone estive (tipo canottiera)	»	6
44) Maglie bianche di cotone estive (tipo Marina)	»	6
45) Mutande di tela corte	»	10
46) Mutandine da bagno	»	1
47) Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
48) Numero metallo del corso	»	4
49) Pantaloni di tela g.a. lunghi	»	2
50) Pantaloni corti di tela g.a.	»	2
51) Pantaloni di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	2
52) Pantaloni di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	»	2
53) Pantaloni di cordellino g.a. corti a gambale (in uso temporaneo)	»	1
54) Pantofole	p.	1
55) Pigiama	n.	3
56) Pugnaletto dorato con manico madreperla completo di pendagli	n.	1
57) Sacchetto per biancheria	»	1
58) Sandali	p.	2
59) Scarpe basse cuoio nero	»	2
60) Scarpe di tela per ginnastica	»	3
61) Scarpe alte nere tipo A.M.	»	3
62) Scarpe da montagna	»	1
63) Stivaloni (in uso temporaneo)	»	1
64) Sospensori elastici a fasce	»	2
65) Spazzole per scarpe	n.	2
66) Stellette per tenute diverse	p.	7
67) Tascapane (in uso temporaneo)	n.	1
68) Tuta sportiva	»	1
69) Uose di tela bianca	»	2
70) Cavigliere di tela g.a.	»	2
71) Valigia o cassetta	»	1
72) Zoccoli di legno	p.	1

(1) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

Avvertenza. — Gli indumenti speciali inclusi nella presente tabella potranno essere distribuiti soltanto se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(3880)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella B).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni della predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e ripartizione dei posti.

E' bandito un pubblico concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella *B*).

Dei predetti posti:

due sono riservati, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale in lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I suddetti posti riservati sono suscettibili di eventuale riduzione o soppressione da effettuarsi in applicazione dello art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti riservati che non siano ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titoli di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche e scienze coloniali.

Possono partecipare al concorso medesimo gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato i quali non siano in possesso dei titoli di studio richiesti purché rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 656);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 173.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (art. 12 della stessa legge 4 dicembre 1956, n. 1404).

8) il limite massimo di età è protratto, infine, a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al

decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data in cui è stato conseguito;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazionne statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito e di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte e orali che i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta d'identità;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare la propria fotografia munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato A). Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b)* dell'art. 1 del presente decreto) sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a)* del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore. I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dalla media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5 al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità,o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, numero 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o

nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare, un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonché la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, etc.) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'ar. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica allo impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'occasione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *q*) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni 45 — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13 al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 3ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 3ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 gennaio 1964

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1964
Registro n. 08, foglio n. 072. — Ansalone

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Materie di esame scritto

1ª prova: Diritto amministrativo e costituzionale.
2ª prova: Diritto civile e commerciale.
3ª prova: Scienza delle finanze ed economia politica.
4ª prova: (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1). Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

Materie di esame orale

(oltre quelle delle prove scritte di cui ai numeri 1), 2) e 3).

A) Diritto penale: istituti generali - Delitti contro la pubblica Amministrazione - Delitti contro la fede pubblica - Delitti contro il patrimonio;

B) Principi di diritto processuale penali: atti di polizia giudiziaria - Istruzione sommaria;

C) Diritto internazionale pubblico;

D) Contabilità generale dello Stato;

E) Statistica metodologica ed economica;

F) Principi di legislazione postale e delle telecomunicazioni (Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e decreto presidenziale 6 giugno 1952, n. 656);

G) (solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1). Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da lire 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .
(prov. di . . . . . .) via . . . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso per esame a quarantacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *B*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai quarantacinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3317)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 ottobre 1963, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale in data 30 aprile 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1. Roccella dott. Davide . . . . punti 93,62 su 132
2. Caliulo dott. Rosario . . . . . » 90,63 »
3. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 86,75 »
4. Di Pilla dott. Giovannangelo . . » 85,05 »
5. Rossetti dott. Ermenegildo . . . » 81,34 »
6. Quadri dott. Luigi . . . . . » 78,35 »
7. Petrillo dott. Alfonso . . . . » 77,93 »

8. Zuanni dott. Federico . . . . punti 77,92 su 132
9. Pasqualis dott. Marcello . . . . » 77,42 »
10. Scolari Mario . . . . » 76,51 »
11. Di Conza dott. Beniamino . . . » 75,55 »
12. Silvano dott. Guido . . . . » 74,60 »
13. Mangano dott. Gaetano . . . . » 73,81 »
14. Aiello dott. Salvatore . . . . » 71,29 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4264)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove pratiche del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a novanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 19 maggio 1964, il diario delle prove pratiche del concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a novanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, sono state fissate per i giorni feriali dal 9 al 27 giugno 1964 e dal 13 al 21 luglio 1964, con inizio alle ore 9, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria - EUR - Roma.

(4343)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1963, avranno luogo in Roma, nei giorni 9, 10 e 11 luglio 1964 presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30.

(4291)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1963 avranno luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, nei giorni 1, 2, 3 e 4 luglio 1964, con inizio alle ore 8.

(4278)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto di Monfalcone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1765/San. del 12 dicembre 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di medico condotto del comune di Monfalcone, vacante, in provincia di Gorizia, al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 237/San. del 21 febbraio 1964 e la graduatoria formulata dalla Commissione stessa, e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Odoni Dario . . . . . . punti 52,94 su 100
2. Fontana Livio . . . . . . » 48,38 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, pubblicato all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e del comune di Monfalcone.

Gorizia, addì 6 maggio 1964

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1765/San. del 12 dicembre 1963, col quale è stato indetto pubblico concorso al posto di medico condotto del comune di Monfalcone, vacante in provincia di Gorizia, alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 744/San. in data 6 maggio 1964, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultanti idonei nel concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato dott. Odoni Dario, primo nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario provinciale e del comune di Monfalcone.

Gorizia, addì 7 maggio 1964

Il medico provinciale: MONTAGNA

(4227)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1998 del 20 maggio 1963, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1962;

Visto il successivo proprio decreto n. 5086 del 28 dicembre 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Mancuso Ennio . . . . punti 98,630
2. Saltarelli Giuseppe . . . . » 97,934
3. Vassalli Diego . . . . » 91,384
4. Palazzi Alfredo . . . . » 80,988
5. Arci Fernando . . . . » 78,300
6. Verrengia Celestino . . . . . . » 72,551
7. D'Onofrio Agostino . . . . . . » 72,117
8. Palumbo Ugo . . . . » 71,394

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Latina, addì 8 maggio 1964

Il medico provinciale: MELE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1998 del 20 maggio 1963, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1962;

Visto il successivo proprio decreto n. 5086 del 28 dicembre 1963, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 1952 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il sottoindicato candidato nel concorso di cui alla premessa è dichiarato vincitore per la sede a fianco segnata:

Mancuso Ennio: condotta medica unica del comune di Sperlonga.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Latina, addì 8 maggio 1964

Il medico provinciale: MELE

(4145)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6243 del 22 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 14 novembre 1963, e successive modificazioni, col quale si provvedeva all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963;

Visto che l'ostetrica Giannotte Rosa (seconda graduata) assegnataria della condotta di Bitetto con lettera raccomandata in data 7 aprile 1964 ha chiesto di essere considerata dimissionaria dal posto di ostetrica condotta del comune di Bitetto;

Considerato che, per quanto sopra, si è resa vacante la condotta di Bitetto;

Viste le domande presentate dalle candidate che seguono in graduatoria le prime assegnatarie e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica del succitato decreto n. 6243 del 22 ottobre 1963, e successive modificazioni;

Decreta:

L'ostetrica Guglielmo Teresa, nata il 18 febbraio 1930, è dichiarata vincitrice del concorso bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963, ed è assegnata alla condotta di Bitetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

Bari, addì 11 maggio 1964

Il medico provinciale: CARONNA

(4267)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 875 del 6 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che delle sedi assegnate con il decreto n. 2906 del 4 aprile 1964, risulta vacante, per mancata accettazione, la condotta medica del comune di Santo Stefano d'Aspromonte;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto precedentemente disposto con decreto n. 2906 del 4 aprile 1964;

Decreta:

Il dott. Spataro Francesco, nato a Catanzaro il 2 maggio 1927, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Santo Stefano d'Aspromonte.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Calabria e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 30 aprile 1964

Il medico provinciale: BROCCIO

(4146)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.